COMUNE DI CODOGNE'
Provincia di Treviso

3° VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI

Elaborato		Scala		Data
				settembre 2020

RELAZIONE PROGRAMMATICA

ADOTTATO con	APPROVATO con
DELIBERAZIONE C.C. N° ____ DEL __/__/_____	DELIBERAZIONE C.C. N° ____ DEL __/__/_____

PROGETTISTI
Arch. Dino De Zan
COLLABORATORE
Dott. Pian. Patrizio Baseotto

DIRETTORE TECNICO
Arch. Marco Pagani

SINDACO
Dott.ssa Lisa Tommasella

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Orso

d'recta urban management
via Ferrovia, 28 - 31020 San Fior -TV-
t. 0438.1710037 f. 0438.1710109
e-mail: info@d-recta.it - www.d-recta.it

CODICE ELABORATO
DR20190034UAR00XR000

INDICE

1- PREMESSA 3

2 - CONTENUTI DELLA VARIANTE 4

3 – RECEPIMENTO QUANTITA' CONSUMO DEL SUOLO 4

4 – ADEGUAMENTO APPARATO NORMATIVO 4

5 – ADEGUAMENTO PREVISIONI AREE DI TRASFORMAZIONE 9

6 - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 11

7 - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ SISMICA 11

8 - VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 12

9 - VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 12

1- PREMESSA

1.1 CONSUMO DEL SUOLO

Il 29 maggio 2017, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la Legge finalizzata al contenimento del consumo di suolo.
La legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, pubblicata sul BUR del 9 maggio 2017, ed entrata in vigore il 24 giugno 2017, promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali; in particolare la nuova disciplina mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050.
La legge regionale mette in atto le azioni per un contenimento di consumo di suolo, stabilendo che tale obiettivo sarà gradualmente raggiunto nel corso del tempo e sarà soggetto a programmazione regionale e comunale.
Particolare rilievo nell'impianto normativo della legge rivestono le previsioni volte alla riqualificazione edilizia ed ambientale e alla rigenerazione urbana, che prevedono forme ed azioni quali la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, il recupero, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale.
Con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018, pubblicato sul BUR n. 51 del 25 maggio 2018, la Giunta Regionale ha stabilito, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2017, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovra comunali omogenei. Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale, i Comuni, entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di Giunta regionale, pertanto entro il 25 novembre 2019, dovranno approvare una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo una procedura semplificata, codificata dall'articolo 14.
La presente variante prevede, quindi, una revisione della propria disciplina urbanistica al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni regionali.

1.2 REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

In data 20/10/2016 è stata sancita, in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali l'Intesa riguardante l'adozione del regolamento edilizio tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
La Regione Veneto in data 22.11.2017 con DGRV n. 1896 ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo stabilendo che i comuni debbano adeguare i propri regolamenti edilizi e reso obbligatorio il rispetto di definizioni uniformi e la ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e trasformazione del territorio e sull'attività edilizia. La Regione Veneto in collaborazione con ANCI ha predisposto ed approvato con DGRV n. 669 del 15.5.2018 le "Linee Guida e i suggerimenti operativi "che contengono una proposta di contenuti del regolamento edilizio comunale che i Comuni potranno utilizzare per l'adeguamento del proprio regolamento edilizio, in misura totale o parziale, od eventualmente modificare ed integrare.
Il comune di Gaiarine, per conformare i contenuti delle disposizioni regolamentari fornite dalla Regione alla specificità e del territorio, hanno istituito un gruppo di lavoro, che ha visto il coinvolgimento di 6 Amministrazioni per la redazione di un testo regolamentare il più possibile condiviso, fatte salve le specificità locali.
È importante evidenziare che, in ossequio al principio di "invarianza urbanistica", anche una volta adeguati i regolamenti edilizi comunali al RET, le definizioni uniformi aventi incidenza sulle previsioni dimensionali del P.R.C., esplicheranno la loro capacità conformativa solo a seguito del successivo adeguamento dello strumento urbanistico vigente in funzione di tali definizioni.

2 - CONTENUTI DELLA VARIANTE

Il P.I. in coerenza e in attuazione del P.A.T. provvede:

- recepimento della quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018;
- adeguamento delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata definiti dal P.A.T.;
- allineamento del testo normativo (NTO) al Regolamento Edilizio tipo predisposto e correzione/miglior articolazione dei contenuti normativi.
  La presente Variante recepisce le definizioni tecniche uniformi introdotte dalla DGR 669/2018 demandando, come previsto dalla normativa vigente, l'efficacia del REC solo nel momento in cui la presente variante verrà approvata.

3 – RECEPIMENTO QUANTITA' CONSUMO DEL SUOLO

Il presente Piano ha lo scopo di introdurre, successivamente alla Variante Semplificata al P.A.T., il registro del consumo del suolo finalizzato al monitoraggio dell'utilizzo della quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Codognè pari a 10,71 ettari.

REGISTRO CONSUMO DEL SUOLO						
NUMERO	LOCALIZZAZIONE			CONSUMO DI SUOLO PREVISTO	QUANTITA' DI SUOLO RESIDUA	ESTREMI TITOLO EDILIZIO
	GEOGRAFICA	CATASTALE	URBANISTICA			

Estratto registro consumo del suolo

Il registro in questo piano non viene compilato in quanto, come si vedrà anche al punto successivo, non vi sono previsioni di consumo di suolo. Le trasformazioni edilizi previste rientrano quindi tutte all'interno dell'Ambito di Urbanizzazione Consolidata A.U.C. definito dal P.A.T..

4 – ADEGUAMENTO APPARATO NORMATIVO

La variante di adeguamento comporta, oltre all'aggiornamento dei richiami ai parametri edilizi e/o sigle di nuova introduzione, le seguenti modifiche al testo normativo vigente:

abc: testo aggiunto

~~abc~~: testo eliminato

Art. 3 – Limiti e validità del Piano degli Interventi

Qualora vi sia contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono gli elaborati a scala con denominatore minore.
Qualora vi sia contrasto con il Regolamento Edilizio, prevalgono i contenuti delle presenti norme.
Il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale ha carattere di indirizzo e guida alla progettazione e non è conformativo. Pertanto eventuali modifiche o integrazioni non comportano la procedura di approvazione del P.I..
Validità e decadenza delle previsioni del P.I.:

- ~~a partire dalla data di approvazione il presente P.I. sostituisce il precedente PRG;~~
- ai sensi del comma 9 dell'articolo 18 della LR 11/2004 l'approvazione del P.I. e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori, oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace, siano già iniziati;
- l'approvazione del P.I. comporta la decadenza dei titoli abitativi limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano rispettati i termini per la loro ultimazione stabiliti dal provvedimento abilitativo.

~~Art. 16 - Parametri edilizi e metodi di misurazione~~ Consumo di suolo

- ~~Superficie territoriale (St): corrisponde ad un'area alla quale si applica l'indice di densità territoriale (It), si intende la superficie complessiva di un'area avente la medesima destinazione di zona. Tale area è comprensiva della superficie fondiaria (Sf) e delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché di eventuali aree e fasce di rispetto.~~
- ~~Superficie fondiaria (Sf): corrisponde ad un'area, alla quale si applica l'indice di densità fondiaria (If), suscettibile di edificazione, risultante dalla superficie reale del lotto, al netto delle superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Nel caso di intervento edilizio diretto, la superficie fondiaria corrisponde alla superficie del lotto effettiva, anche per la parte eventualmente ricadente in fascia di rispetto, a cui applicare l'indice di densità fondiaria (If).~~
- ~~Superficie utile o di calpestio (Su): corrisponde alla somma delle superfici di pavimento di tutti i piani, misurate al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali scale interne e ascensori, logge e balconi, per la sola parte rientrante oltre la profondità di ml. 1.50.~~
- ~~Superficie coperta (Sc): è rappresentata dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra; non concorrono alla formazione della superficie coperta gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi con sbalzo fino a ml. 1.50, le scale aperte e scoperte e canne fumarie. Nel caso in cui l'aggetto sia superiore a ml. 1.50, concorre al computo della superficie coperta solo la parte eccedente.~~
- ~~Volume lordo (Vl): il volume degli edifici è dato dalla somma di tutti i volumi emergenti dal piano di campagna, ottenuti dalla superficie coperta delle singole parti di edifici per le rispettive altezze lorde.~~
- ~~Volume dell'edificio (V): è determinato dalla somma di tutti i volumi ottenuti dal prodotto tra le superfici di calpestio, calcolata ai sensi del D.M. 10.05.1977, e l'altezza netta dei locali emergenti dal piano di campagna.~~
  ~~Sono inclusi nel calcolo del volume:~~
  - ~~i sottotetti praticabili con altezza media misurata dal pavimento all'intradosso della struttura di copertura superiore a ml. 1.80;~~

- le parti aggettanti costituite da volumi chiusi, gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi per la parte eccedente a ml. 1.50;
- le logge per le parti rientranti eccedenti il ml. 1.50;
- i porticati interni ed esterni alla sagoma dell'edificio, per la parte eccedente il 10% della superficie coperta dell'intero edificio;
- i locali seminterrati per la parte emergente rispetto il piano di campagna.

Sono esclusi dal calcolo del volume:

- i volumi tecnici;
- i sottotetti praticabili aventi altezza media misurata dal pavimento all'intradosso della struttura di copertura fino a ml. 1.80;
- le logge rientranti fino alla profondità di ml. 1.50, gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi con sbalzo inferiore a ml. 1.50;
- i porticati pubblici e di uso pubblico, nonché quelli privati fino al 10% della superficie coperta dell'intero edificio;
- i vani scale degli edifici.

- Volumi tecnici (Vt): sono i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatori, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, di condizionamento, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
  Sono considerati volumi tecnici il volume del tetto, se non abitabile o praticabile, i vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, i serbatoi idrici, l'extra corsa degli ascensori, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra della linea di gronda.
  Non sono invece da intendersi come volumi tecnici gli stenditoi coperti, i locali di sgombero, gli impianti tecnologici coperti e simili.
- Altezza massima (Hmax) o altezza lorda dell'edificio (Hl): è la distanza tra la quota media del terreno allo stato originario e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile.
  Qualora il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale, la quota di riferimento è quella relativa al punto medio del suo intradosso.
- Altezza netta dell'edificio (Hn): corrisponde all'altezza massima o lorda dell'edificio al netto dello spessore dei solai e di eventuali controsoffitti e volumi tecnici.
- Piano di campagna (P): è la quota media dell'area di sedime dell'edificio rilevata prima dell'intervento edilizio e corrisponde al livello naturale dei luoghi prima di eventuali trasformazioni morfologiche prodotte da parte dell'uomo, escluse quelle conseguenti all'attività agricola.
- Distanza dai confini (Dc): è la distanza minima misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai confini di proprietà. Nel caso di sopraelevazione di edifici preesistenti a distanza dal confine inferiore a quella prevista dal vigente strumento urbanistico, non è applicabile la norma di P.R.G. sulla distanza minima dal confine, ma varrà la disciplina del Codice Civile. Per le costruzioni prive di superficie e/o volumetria, superiori ad una altezza di ml. 3,00, la distanza dai confini non dovrà essere inferiore a ml. 3,00, salvo assenso del confinante.
- Distanza dalle strade (Ds): è la distanza minima misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dal limite degli spazi pubblici o di uso pubblico, esistenti e/o previsti. La distanza dalla strada non viene in predicato nell'ipotesi di ampliamento in linea dell'edificio e cioè senza riduzione della distanza dalla strada.
- Distanza tra i fabbricati (Df): è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale ed in senso ortogonale, tra le superfici coperte dei fabbricati antistanti. Tale distanza non viene in predicato nell'ipotesi di sopraelevazione di fabbricati esistenti che non determini ampliamento della superfice coperta sul lato del fabbricato che dà origine al rispetto, fatta salva la disciplina del Codice Civile. Non vengono considerate distanze dai fabbricati, i rientri dello stesso corpo di fabbrica se la loro profondità non è superiore a ml. 4.00.

- ~~Numero dei piani: è numero dei piani abitabili compreso il piano terreno e l'eventuale piano in ritiro (attico, mansarde, ecc.).~~

Con DGR n. 1596 del 29 ottobre 2019 la Regione del Veneto ha assegnato al Comune di Codognè 10,71 ha, quale quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio comunale.
Ai sensi della LR 14/2017, articolo 12 "Disposizioni finali" e ss.mm.ii., sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore di tale normativa ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale:

a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
b) gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 LR 14/2017 e ss.mm.ii., con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
d) gli interventi di cui al Capo I della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";
e) gli interventi di cui all'articolo 44 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
g) gli interventi di cui alla Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;
h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ".

Gli interventi non ricompresi nei sopra esposti casi, comportano consumo di suolo e la conseguente riduzione della quantità massima ammessa che andrà registrata nell'apposito registro.
Non comportano variante agli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata limitate variazioni del perimetro nel rispetto del dimensionamento complessivo e del limite massimo del consumo di suolo, sulla base del maggior dettaglio della scala urbanistica.

Art. 19 - Definizione degli indici per l'attribuzione dei diritti volumetrici

Ai fini dell'applicazione delle modalità perequative e del calcolo ~~dell'indice di edificabilità~~ dei diritti volumetrici delle aree, vanno verificati i seguenti parametri:

- l'indice di zona (I.z.) è il valore indotto dall'attuazione del piano e rappresenta il contributo volumetrico massimo delle aree interessate (Volume urbanistico). Tale contributo volumetrico può essere incrementato attraverso l'acquisizione di crediti edilizi;
- Indice di edificabilità (I.e.) definisce la volumetria totale edificabile nell'area con il concorso dei diritti edificatori prodottisi attraverso crediti edilizi.

Art. 24 – Z.T.O. "Dc" produttivo confermato

Zone destinate ad attività produttive Dc-p

...omissis...

È consentita la realizzazione di un alloggio destinato al custode o al titolare dell'azienda o destinata a foresteria (sempre che non ostino norme o motivi di carattere igienico-sanitario) avente una ~~volumetria~~ volume urbanistico massima di mc. 500 per unità produttiva da realizzare contestualmente o successivamente all'insediamento dell'attività.

Art. 42 – Ambiti di tutela

Il P.I. individua nel territorio comunale i seguenti ambiti di tutela ambientale:

1. zone di integrità naturalistica e paesaggistica;
2. verde privato;
3. filari arborei;
4. vincolo paesaggistico corsi d'acqua;
5. coni visuali.

1. Nelle zone di integrità naturalistica e paesaggistica sono vietate tutte le azioni antropiche atte ad alterare in modo significativo gli ambiti o gli elementi puntuali riconosciuti.
   Pertanto in tali ambiti sono vietate ad esempio:
   - Interventi e attività che possano comportare l'alterazione e la compromissione delle caratteristiche di naturalità e biodiversità quali:
     - cave;
     - discariche di inerti;
     - depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere;
     - serre fisse;
     - allevamenti zootecnici.
   - Movimenti di terra quali:
     - le migliorie fondiarie, di cui alla vigente normativa regionale (LR 44/1982);
     - tombamenti;
   - Interventi in contrasto con la conservazione ed il miglioramento della trama di elementi lineari (siepi, fossi e scoline) che costituisce la matrice fondamentale della rete ecologica.
   - Interventi edilizi quali:
     - nuove costruzioni residenziali;
     - nuovi ampliamenti residenziali superiori ai 400 mc;
     - nuovi annessi agricoli con superficie di pavimento superiore a 200 mq;

   Sono fatti salvi i nuovi fabbricati, gli ampliamenti di quelli esistenti, e gli altri interventi edilizi autorizzati ai sensi dell'art.43-44 della LR 11/2004 e con il recupero di volumi esistenti in zona agricola (credito edilizio).

...omissis...

Art. 48 – Fasce di rispetto

1. <u>Fasce di rispetto stradale</u>

   Le fasce di rispetto stradale sono definite dalla L. 13/6/1991 n°190 e relativo regolamento (Codice della Strada).
   In tali zone è vietata ogni nuova costruzione; per l'ampliamento di quelle esistenti, si dovrà previo nulla osta/autorizzazione dell'ente proprietario della strada mantenere lo stesso allineamento fronte strada e, comunque, non deve sopravanzare verso il fronte da cui ha origine il rispetto (vincolo); è altresì vietato qualsiasi tipo di deposito permanente o provvisorio di materiali, sia all'aperto che sotto tettoie.
   ~~Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del P.I. ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.~~
   Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del PI ubicate nelle fasce di rispetto delle strade, come definite sulla base delle vigenti disposizioni statali, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni, con esclusione della demolizione con ricostruzione in loco. Sono inoltre consentiti gli interventi comportanti la

demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario.

...omissis...

2. Fasce di rispetto fluviale

   All'interno delle aree diverse dalla zona agricola si applicano i limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico. In particolare, va osservata una fascia di inedificabilità caratterizzata da una profondità di metri dieci, misurati dall'unghia esterna del corso d'acqua medesimo.
   Le superfici costituenti il sedime dei corsi d'acqua di competenza consortile e le relative fasce di rispetto (10 m.l. dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della scarpata se non arginati), non possano essere ricomprese all'interno dei perimetri di nuovi piano attuativi, o interventi di trasformazione territoriale in genere, se non al limite come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico. Le stesse aree non possono contribuire alla determinazione della capacità edificatoria sia per le aree di futura espansione che per quelle già urbanizzate, prevedendo, eventualmente, un incremento degli indici per le zone contigue attraverso il meccanismo della perequazione.
   Nella zona agricola, oltre ai limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, non sono ammesse nuove costruzioni ~~e ampliamenti~~ entro una fascia di inedificabilità caratterizzata da una profondità di metri 50 dai corsi d'acqua demaniali, misurati dall'unghia esterna del corso d'acqua medesimo. Per i fiumi con vincolo paesaggistico D. Lgs 42/04 la profondità della fascia di inedificabilità raggiunge i metri 100 dall'unghia esterna dell'argine principale. Nel caso di ampliamenti gli interventi non potranno sopravanzare verso le eventuali fonti di vincolo.

3. Fasce di rispetto fluviale

   Sono fasce destinate all'ampliamento dei cimiteri esistenti.
   In queste zone sono ammessi solo ~~chioschi per lapidi,~~ arredi sacri, fiori, strutture amovibili ecc.
   Tali aree non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa per le zone limitrofe, ma possono essere computate esclusivamente ai fini dell'edificabilità nelle sottozone "E" limitrofe, purché costituenti con esse un unico fondo.
   Per gli edifici esistenti è ammessa la manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo.

Art. 52 - Revoca del ~~P.R.G.~~ P.I. vigente

Il presente variante al PI sostituirà il ~~PRG~~ P.I. vigente a tutti gli effetti, dalla data di definitiva approvazione ed entrata in vigore.

5 – ADEGUAMENTO PREVISIONI AREE DI TRASFORMAZIONE

La variante prevede la revisione delle aree di trasformazione in base al combinato tra la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata A.U.C. definita dal P.A.T. e le disposizioni dell'art. 18 comma 7 della LR 11/2004 che prevede la decadenza delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano.
Vengono quindi stralciate due aree di trasformazione di cui gli aventi titolo non ha chiesto al comune la prologa del termine quinquennale.
Viene inoltre prevista una rettifica del perimetro della zona produttiva di Roverbasso, tramite una compensazione con zona agricola, per omogeneizzare l'ambito produttivo e consentire il miglior sviluppo della zona. Tale modifica non comporta né l'aumento della superficie produttiva né della volumetria prevista.

Revisione delle aree di trasformazione in base al combinato tra la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata A.U.C. definita dal P.A.T. e le disposizioni dell'art. 18 comma 7 della LR 11/2004 che prevede la decadenza delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano di cui l'avente titolo non ha chiesto la prologa del termine quinquennale.

P.I. VIGENTE **PROPOSTA DI MODIFICA**

Revisione delle aree di trasformazione in base al combinato tra la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata A.U.C. definita dal P.A.T. e le disposizioni dell'art. 18 comma 7 della LR 11/2004 che prevede la decadenza delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano di cui l'avente titolo non ha chiesto la prologa del termine quinquennale.

P.I. VIGENTE **PROPOSTA DI MODIFICA**

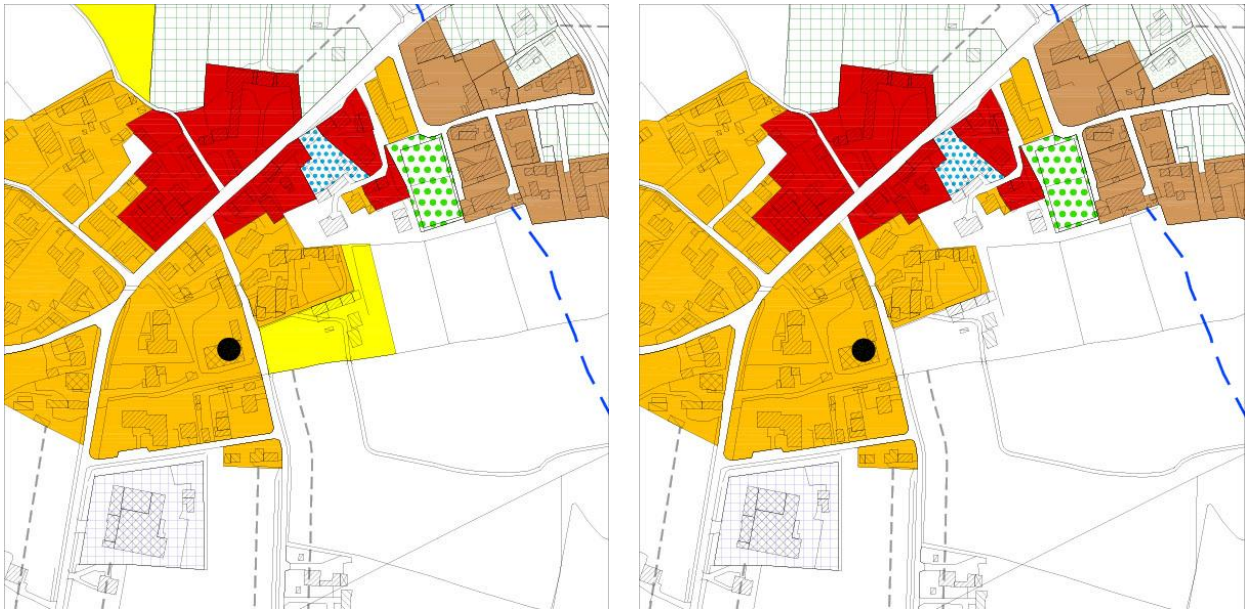

Rettifica del perimetro della zona produttiva di Roverbasso, tramite una compensazione con zona agricola, per omogeneizzare l'ambito produttivo e consentire il miglior sviluppo della zona. Tale modifica non comporta né l'aumento della superficie produttiva né della volumetria prevista.

P.I. VIGENTE **PROPOSTA DI MODIFICA**

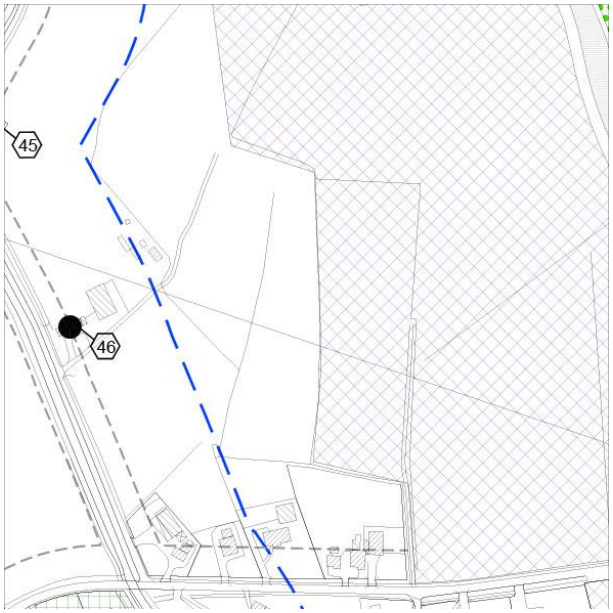

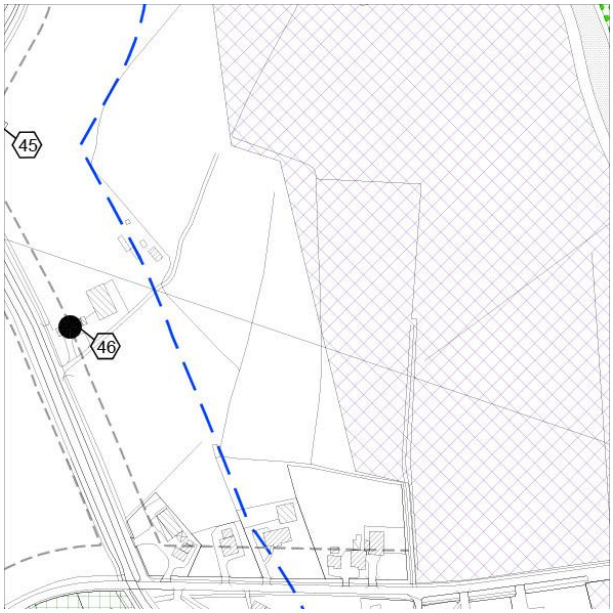

Recepimento annesso non più funzionale alla conduzione del fondo

P.I. VIGENTE

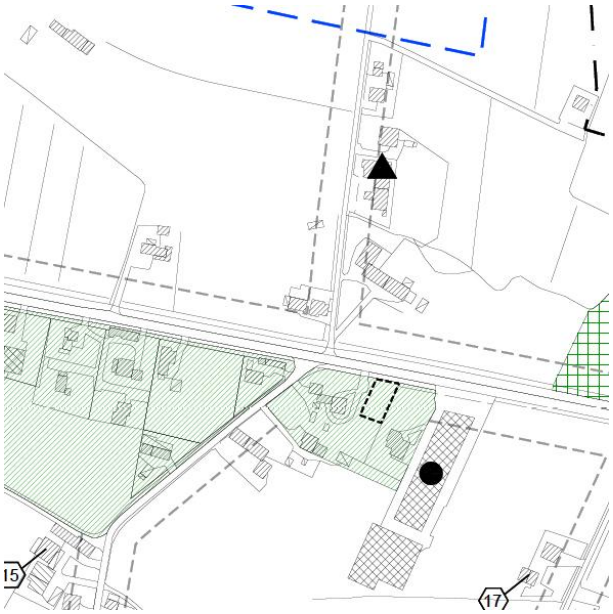

PROPOSTA DI MODIFICA

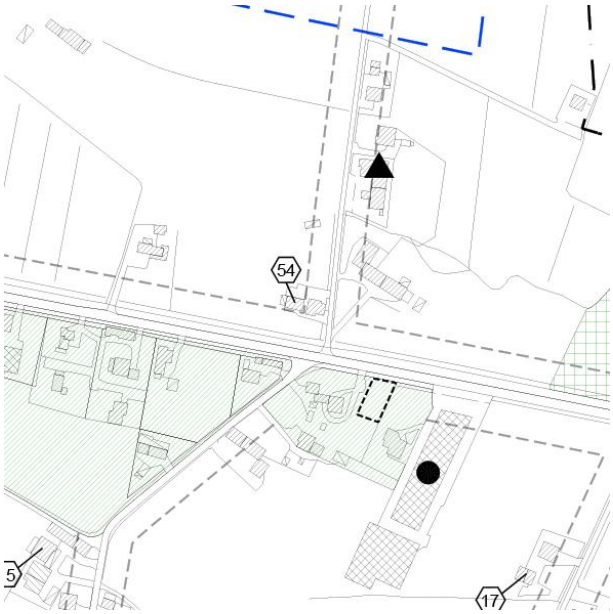

6 - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

Poiché i temi e le aree oggetto della presente variante non comportano nuovo carico insediativo o nuova edificabilità, ai sensi e per gli effetti delle: DGR n. 3637 del 13-12-2002, DGR n. 1322 del 10-05-2006 e DGR n. 2948 del 06-10-2009, non è necessario predisporre la valutazione, ai fini della dimostrazione dell'invarianza idraulica.
La variante sarà quindi accompagnata dalla sola asseverazione idraulica e firma dell'estensore della variante stessa al PI, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

7 - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ SISMICA

La variante non prevedendo nuovo sviluppo ed è conforme alle indicazioni contenute negli studi di Microzonazione Sismica di Primo e Secondo livello.

La variante sarà quindi accompagnata dalla sola asseverazione sismica e firma dell'estensore della variante stessa al PI, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

8 - VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

La relazione di Valutazione di Incidenza è finalizzata a verificare se, in base alle modalità di attuazione di un piano, progetto o intervento, sussistono incidenze significative negative dirette o indirette sui siti della rete Natura 2000 e, in particolare, sugli habitat e sulle specie che sono oggetto di tutela secondo la citata Direttiva 92/43/CEE e secondo la Direttiva 79/409/CEE.
La procedura di valutazione ha seguito le procedure e le modalità operative indicate nell'Allegato A della DGR n° 1400 del 29 agosto 2017 e si struttura in modo da rispondere alle finalità previste dalla norma.

9 - VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Considerato che i contenuti della presente variante sono:
- conformi alle previsioni del Piano di Assetto del Territorio approvato e che il Rapporto Ambientale allegato al PAT stesso, ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel PAT;
- in adeguamento alla legge regionale n. 14/2017 e della DGR. n. 668/2018.

La presente variante non è soggetta a Verifica di assoggettabilità alla procedura VAS in quanto rientra nei casi di esclusione previsti dal:
- Parere n. 73 del 02/07/2013 della Commissione regionale VAS, recepito con DGR Veneto n. 1717 del 03/10/2013;
- dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1366 del 18 settembre 2018 "Precisazioni ed integrazioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 recante: individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. deliberazione/cr n. 74 del 6 luglio 2018".